



ISTITUTO COMPRENSIVO

ad INDIRIZZO MUSICALE

“Tommaso Aiello”

PAIC83600L@istruzione.it; PAIC83600L@pec.istruzione.it

Cod.unico ufficio “UFB0UK”

www.icstaiello.edu.it

Sempre con passione per la Scuola!

**AI DOCENTI NEOASSUNTI IN ANNO DI FORMAZIONE E DI PROVA A.S. 2025/2026
AI RISPETTIVI TUTOR**

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA
Prot. 0010043 del 09/06/2026
VII-5 (Uscita)

AL COMITATO DI VALUTAZIONE

ALL'ALBO ON LINE/AL SITO WEB/AGLI ATTI DELL'ISTITUTO

CIRCOLARE n° 364

Oggetto: Adempimenti finali anno di formazione e di prova a.s. 2025/2026. Convocazione Comitato di Valutazione

Come previsto dalla nota MIM prot. n. 95371 del 11/12/2025, di seguito riportata in sintesi, si forniscono indicazioni sul periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel corrente anno scolastico, ivi compresi i docenti di religione cattolica (I.R.C.). Il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.

Per i soggetti succitati, ai sensi dell'art. 13 D.M. 226/2022, le caratteristiche comuni a tutte le procedure per la valutazione finale del periodo di prova, consistono in:

- Colloquio innanzi al Comitato di Valutazione;
- Test finale *“consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”*;

Il Comitato di Valutazione, ai sensi dell'art. 11, c. 4, D.Lgs. 297/1994, è composto da:

- Dirigente scolastico, con funzioni di Presidente;
- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

L'art.13 del D.M. 226/2022 stabilisce le procedure per la valutazione del percorso di formazione e fissa le scadenze temporali in cui queste dovranno svolgersi. Il percorso è rappresentato dall'Allegato A, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell'attività didattica del docente neo-immesso.

Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione. Nello specifico, il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale, per l'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio attraverso il colloquio, nell'ambito del quale è svolto il test finale, che consiste, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Decreto, *“nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”*.

IL COLLOQUIO

Il docente lo sostiene innanzi al Comitato. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all'Allegato A, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato. Si suggerisce di attenzionare particolarmente, in questa fase, tutti gli elementi contestuali che in qualche modo hanno influito sul percorso esperienziale del docente in valutazione, della sua partecipazione alla vita della scuola, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento utile a chiarire la personalizzazione del percorso formativo compiuto, invitando il docente stesso a “raccontare” e a “raccontarsi” al Comitato; dall'altro lato, vanno considerate le evidenze della capacità didattica, utilizzando gli indicatori e i descrittori dell'Allegato A come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale. Nella sua formulazione, il test verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo. Il test finale concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione del docente in anno di prova.

PERSONALE DOCENTE INTERESSATO

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d'intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico si rappresentano di seguito coloro che sono tenuti al periodo di formazione e prova:

- I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato - ivi inclusi i docenti di religione cattolica (I.R.C.) - a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo; sono compresi i docenti vincitori di concorso, assunti originariamente con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a seguito del conseguimento dell'abilitazione, come previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del dl n. 255 del 2001;

- I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; si specifica che, qualora il passaggio riguardi docenti della scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A, il periodo di formazione e prova è dovuto;
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74;
- I docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
- I docenti vincitori del concorso ordinario DPIT 2575/2023 e 3059/2024 (PNRR1 e PNRR 2) che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 e per questo assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come indicato dal Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 e, in particolare, l'art. 2.

Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

In relazione ai docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza successiva al 31 agosto 2025, si precisa che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 226/2022, i requisiti di servizio utili al superamento del periodo di formazione e prova (180 giorni complessivi e 120 di attività didattiche) devono essere proporzionalmente riparametrati sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato. La medesima riparametrizzazione si applica altresì ai docenti assunti con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026 in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.

I termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, così come già indicato nella nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. 0030998 del 25/08/2022.

A norma dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18 bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all'atto dell'assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell'anno scolastico 2025/2026 a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell'abilitazione stessa.

Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

- che abbiano già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune sia su posto di sostegno, ivi compresi i diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva che, a seguito di provvedimento giurisdizionale negativo, abbiano avuto la risoluzione del contratto di lavoro successivamente al positivo superamento dell'anno e del periodo di prova e che, poi, siano stati riassunti in ruolo a qualunque titolo nello stesso grado di scuola. Non rientrano tuttavia in questa casistica i docenti che, nella scuola secondaria di secondo grado, siano
- immessi in ruolo su classi di concorso della Tabella A provenendo dalle classi di concorso della Tabella B.
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado di istruzione;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l'anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Tanto premesso, in ordine a quanto previsto, peraltro, dal D.M. n. 226 del 2022 e dalla Nota Ministero Istruzione e Merito prot. n. 95371 del 11/12/2025, al fine di portare a conclusione le attività previste, si indicano, di seguito, le azioni che i diversi Attori coinvolti devono portare a compimento:

DOCENTE IN ANNO DI FORMAZIONE E DI PROVA

1) **COMPLETARE**, ove non effettuato, la progettazione dell'attività PEER TO PEER allegando alla stessa il registro relativo allo svolgimento dell'attività e la valutazione dell'esperienza, da elaborare in forma congiunta con il TUTOR (art. 9, D.M. n. 226 del 2022);

2) **COMPLETARE**, ove non effettuato, sulla piattaforma "INDIRE" il proprio Dossier con la registrazione di:

- Bilancio delle competenze in uscita;
- Sviluppo futuro delle competenze;
- Questionario relativo alla formazione online.

3) **STAMPARE** il proprio DOSSIER che dovrà contenere:

- Portfolio completo (in formato .pdf);
- Bilancio delle competenze in entrata (in formato .pdf);
- Bilancio delle competenze in uscita (in formato .pdf);
- Documenti di progettazione delle attività didattiche (nel formato usato);
- Pagine multimediali di presentazione delle attività didattiche realizzate (in formato .zip), da produrre, mostrare, commentare durante il colloquio e da conservare agli atti.

4) **CONSEGNARE** al Dirigente Scolastico, entro e non oltre il **24 GIUGNO 2026**, tutta la documentazione contenuta nel portfolio professionale (DOSSIER);

5) **SOSTENERE**, innanzi al Comitato di Valutazione, un colloquio e un test finale innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione compiute.

IL DOCENTE TUTOR DEVE:

1) **COMPLETARE**, ove non effettuato, sulla piattaforma "INDIRE" quanto di competenza;

2) **PRESENTARE** al Comitato di Valutazione le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto.

Nella fattispecie, l'istruttoria dovrà riferire sull'intero processo di formazione svolto dal docente neoassunto sotto la supervisione del tutor, contemplando tutti quegli aspetti che sono stati sottoposti ad osservazione durante la fase stessa del *peer to peer* o in altri momenti di partecipazione alla vita scolastica.

In riferimento a ciò l'istruttoria che il tutor presenterà al Comitato dovrà considerare:

- ✓ i momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe;
- ✓ le modalità di verifica e di valutazione adottate;
- ✓ la gestione e il clima della classe durante le osservazioni;
- ✓ le competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, relazionali e gestionali dimostrate dal docente neoassunto e/o in anno di formazione e di durante l'anno di prova;
- ✓ le strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo sviluppo delle eccellenze;
- ✓ la partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali.

Si tratta di elementi utili corrispondenti ai criteri per la valutazione che potranno integrare la valutazione finale spettante al Dirigente Scolastico. Detta ricognizione oggettiva scaturirà, in particolare, dalle osservazioni compiute congiuntamente durante le diverse fasi del *peer to peer*: nella fattispecie, la verifica finale dell'esperienza su questo step della formazione consentirà di capire i punti di forza e le criticità emerse durante il percorso formativo e si connoterà quale occasione di miglioramento per il futuro. L'istruttoria si svilupperà, pertanto, considerando i livelli di partenza, i risultati *in itinere* e quelli finali emergenti dalle situazioni di insegnamento o dalle esperienze formative svolte.

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 226 del 2022, il **COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI** (istituito ai sensi del comma 129 dell'art.1 della Legge 107 del 2015 che opera, in questa occasione, in forma ristretta integrato dal docente Tutor) è convocato dal Dirigente Scolastico per procedere all'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2 e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 13 del D.M. 226/2022, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al Dirigente Scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per

il colloquio. L'assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta. 3. Il Comitato procede, contestualmente al colloquio, all'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. 226/2022 verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test finale sottoposto al docente, e consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Per le finalità di cui al presente comma e per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, è previsto l'allegato A al presente decreto in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 226/2022 a tal fine significative e alla conseguente valutazione di cui al presente comma. Con successivo decreto ministeriale si provvede ad eventuale integrazione ed aggiornamento degli indicatori e dei descrittori di valutazione di cui al precedente periodo. All'esito dell'attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto, nonché agli esiti della verifica di cui al comma 3 dell'art. 13 del D.M. 226/2022. Il Dirigente Scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della verifica di cui al comma 3 dell'art. 13 del D.M. 226/2022 comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Ai sensi dell'art. 14 del D.M. 226/2022, il Dirigente Scolastico procede alla valutazione del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, del D.M. 226/2022 e al parere di cui all'articolo 13 del D.M. 226/2022, comprendente le risultanze della valutazione di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 226/2022. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente. In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova, durante il quale è comunque nuovamente effettuato l'accertamento di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 226/2022. La conseguente valutazione potrà prevedere: a. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo; b. il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologicodidattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

- **Il Comitato di valutazione è convocato per giorno 13 LUGLIO 2026, presso il Plesso “BAGNERA” di questo Istituto secondo il calendario di seguito indicato:**

CANDIDATO/A	ORARIO
CHIELLO	09:00-10:00
GALLETTO	10:00-11:00
MANCUSO	11:00-12:00
PALUMBO PICCIONELLO	12:00-13:00
RUGGIERI	13:00-14:00

La presente Circolare assume valore di notifica agli interessati in ordine alla predetta convocazione.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)